SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 40**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1990, n. 22.

Approvazione del regolamento per l'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

90G0052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Astone.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie III per l'applicazione di detta legge;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1978, con il quale si è provveduto a specificare le materie di competenza degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Astone è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi del successivo articolo, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Astone è autorizzato a firmare, relativamente al personale dei ruoli tradizionali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i decreti riguardanti:

a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;

b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;

c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;

d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;

e) la decadenza dalla nomina;

f) l'annullamento della nomina;

g) le promozioni del personale direttivo, escluse quelle alla qualifica di dirigente superiore;

h) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo ad eccezione di quelle riguardanti i funzionari con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;

i) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera *h)*, ad eccezione di quella riguardante il personale direttivo con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;

l) la riammissione in servizio;

m) il rigetto della domanda di riammissione in servizio.

Roma, addì 14 settembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 50 Poste, foglio n. 126

90A0803

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 gennaio 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 17 gennaio 1990, sessennali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 17 gennaio 1990, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 17 al 27 gennaio 1993. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 17 al 27 dicembre 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 17 al 27 gennaio 1993, muniti delle cedole di scadenza 17 luglio 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire cinque milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 17 gennaio e al 17 luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 17 luglio 1990 e l'ultima il 17 gennaio 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 17 gennaio 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 97,15 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 15 gennaio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 gennaio 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 17 gennaio 1990, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati; al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle finali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura dei Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 17 GENNAIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 17 GENNAIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati *litograficamente*.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «*1990-1996*» «EMISSIONE 17 GENNAIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1990 valutati in L. 156.243.750.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1993 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 76

90A0779

DECRETO 18 gennaio 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 24 gennaio 1990, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'11,15% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 24 gennaio 1990 e scadenza il 24 gennaio 1995.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 24 gennaio 1995 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'11,15% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 24 gennaio di ciascun anno a partire dal 1991 e sino al 1995. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 24 gennaio di ciascun anno dal 1991 al 1995.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura: pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della

chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente,

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 24 al 25 gennaio 1990 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 25 gennaio 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 22 gennaio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 23 gennaio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la Magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sulla parte inferiore dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 349

90A0780

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 gennaio 1990.

Trasferimento all'ENEL del servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di Colli a Volturno.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 11 novembre 1964, prot. n. 2657, con la quale il comune di Colli a Volturno (Isernia) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività elettriche a mezzo dei servizi comunali;

Vista la domanda in data 10 agosto 1986, prot. n. 4258, con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 36 del 24 giugno 1989, dichiara di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di Colli a Volturno (Isernia) per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Colli a Volturno (Isernia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente dereto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0802

DECRETO 7 febbraio 1990.

Autorizzazione alla Securitalia S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 17 febbraio 1988, con la quale la «Securitalia S.p.a.», con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in alcuni rami danni;

Vista la successiva documentazione presentata dalla «Securitalia S.p.a.» ad integrazione della suddetta domanda;

Vista la lettera n. 902428 in data 2 ottobre 1989, con la quale l'ISVAP stituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa in parola;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;

Vista la lettera n. 903057 in data 19 dicembre 1989, con la quale l'ISVAP ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle modalità ed alla struttura tramite le quali l'impresa in questione effettuerà il servizio di liquidazione dei sinistri;

Decreta:

Art. 1.

La «Securitalia S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; responsabilità civile generale; perdite pecuniarie di vario genere.

Art. 2.

I soci «Arnoldo Mondadori editore S.p.a.» e «Sofias S.p.a.», che detengono il settanta per cento del capitale sociale della «Securitalia S.p.a.», non potranno procedere ad alcuna alienazione del pacchetto azionario medesimo nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività della predetta società se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Per il socio «Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a.», tale divieto è limitato al triennio successivo all'inizio dell'attività della predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0801

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1990.

Accertamento del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Cagliari con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 4 novembre 1989: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 NOVEMBRE 1989

Regione Sardegna:

ufficio tecnico erariale di Cagliari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0804

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un edificio per ricovero automezzi da parte di Dalaidi Giovanni. (Deliberazione n. IV/49152).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Dalaidi Giovanni, per la realizzazione di ricovero automezzi sgombero neve su area ubicata nel comune di Bagolino, mappali 12952, 12953, foglio 23, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici», consistenti in mautenzione viabilità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere

in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dello stato dei luoghi caratterizzato dalla presenza di diversi edifici;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19. individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939. n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bagolino, mappali 12952, 12953, foglio 23, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bagolino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0748

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento igienico funzionale del rifugio alpino «Belviso» da parte di Ambrosini Daniele. (Deliberazione n. IV/49153).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Ambrosini Daniele, per la realizzazione di adeguamento igienico funzionale del rifugio «Belviso» su area ubicata nel comune di Teglio, mappali 74, 75, 76, foglio 154, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *c)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel miglioramento dell'attività agrituristica la cui tutela rientra nell'interesse generale dell'economia locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in relazione al progetto in esame;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, e che gli stessi non contrastano con le finalità delle opere in questione;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio, mappali 74, 75, 76, foglio 154, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Teglio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0749

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un canale di drenaggio, ad ovest dell'abitato di Livigno, per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e di disgelo da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/49154).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Livigno, per la realizzazione di un canale di drenaggio su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 389, 377, 301, 404, 446, 243, 234, 328, 273, 162, 305, 380, 382, 408, 197, 268, 248, 319, 277, 266, 270, 272, 269, 271, 402, 374, 265, 253, 244, 211, 237, 309, 240, 246, 250, 302, 222, 225, 228, 231, 216, 300, 210, 206, 424, 204, 74, 202, 198, foglio 27, mappali 428, 416, 393, 394, 395, 343, 381, 383, 435, 887, 430, 437, 751, 880, 422, 426, 418, 420, 424, 547, 378, 810, 414, 809, 397, 563, 392, 389, 386, 375, 372, 345, 348, 351, 543, 643, 1038, 368, 370, foglio 28, mappali 589, 494, 285, 249, 250, foglio 29, mappali 631, 632, 23, 589, 6, 12, 694, 14, 10, 20, 635, 636, 21, 586, 587, 359, 651, 652, 5, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici trattandosi di opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di disgelo, a protezione dell'abitato;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi di area antropizzata,

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo procedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 389, 377, 301, 404, 446, 243, 234, 328, 273, 162, 305, 380, 382, 408, 197, 268, 248, 319, 277, 266, 270, 272, 269, 271, 402, 374, 265, 253, 244, 211, 237, 309, 240, 246, 250, 302, 222, 225, 228, 231, 216, 300, 210, 206, 424, 204, 74, 202, 198, foglio 27, mappali 428, 416, 393, 394, 395, 343, 381, 383, 435, 887, 430, 437, 751, 880, 422, 426, 418, 420, 424, 547, 378, 810, 414, 809, 397, 563, 392, 389, 386, 375, 372, 345, 348, 351, 543, 643, 1038, 368, 370, foglio 28, mappali 589, 494, 285, 249, 250, foglio 29, mappali 631, 632, 23, 589, 6, 12, 694, 14, 10, 20, 635, 636, 21, 586, 587, 359, 651, 652, 5, foglio 30, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno, copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0750

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione delle vie Ross e Stefan in località Trepalle da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/49155).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune per la sistemazione delle vie Ross e Stefan su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 171, 83, 505, 387, 162, 164, 166, 167, 270, 271, 280, 281, 282, 283, 551, 285, 561, 430, 561, 559, 312, 313, 308, 302, 301, 286, 289, 290, 293, 397, 431, 432, 348, 346, 344, 338, 337, 336, 334, 333, 332, 331, 330, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 422, 323, 394, 322, foglio 32, mappale 62, foglio 33, mappali 48, 50, 52, 53, 55, 117, foglio 45, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» in quanto le arterie viarie medesime sono essenziali per il collegamento dell'abitato di Trepalle con i nuclei «Ross» e «Stefan» i cui insediamenti sono abitati stabilmente nell'anno da numerose famiglie di agricoltori, nonché da turisti nelle stagioni estive ed invernali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 171, 83, 505, 387, 162, 164, 166, 167, 270, 271, 280, 281, 282, 283, 551, 285, 561, 430, 561, 559, 312, 313, 308, 302, 301, 286, 289, 290, 293, 397, 431, 432, 348, 346, 344, 338, 337, 336, 334, 333, 332, 331, 330, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 422, 323, 394, 322, foglio 32, mappale 62, foglio 33, mappali 48, 50, 52, 53, 55, 117, foglio 45, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0751

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, in data 18 febbraio 1987 e 30 marzo 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 155 la laurea in «agricoltura tropicale e subtropicale» muta denominazione in laurea in «scienze agrarie tropicali e subtropicali».

Gli articoli da 158 a 166, relativi al corso di laurea in agricoltura tropicale e subtropicale e alle norme generali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 158. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono discipline fondamentali irrinunciabili:

1) agronomia delle regioni tropicali e subtropicali;

2) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici (*);

3) botanica generale (*);

4) botanica sistematica ad indirizzo tropicale;

5) chimica del suolo tropicale e subtropicale;

5,5) chimica generale ed inorganica (sem.) (*);

6) chimica organica (sem.) (*);

7) coltivazioni arboree delle regioni tropicali e subtropicali;

8) coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e subtropicali;

9) economia agraria e forestale tropicale e subtropicale;

10) elementi di idraulica ed idrologia;

11) entomologia agraria tropicale e subtropicale;

12) estimo rurale e contabilità (*);

13) fisica (*);

14) genetica agraria (*);

15) industrie agroalimentari tropicali e subtropicali;

16) istituzioni di economia e statistica agraria (*);

16,5) istituzioni di microbiologia agraria (sem.) (*);

17,5) litologia e geomorfologia tropicale e subtropicale;

18,5) matematica (*);

19) materiali e tecnica delle costruzioni rurali (sem.) (*);

20) meccanica e meccanizzazione agricola (*);

21) patologia vegetale tropicale e subtropicale;

22) pedologia tropicale e subtropicale;

22,5) topografia rurale (sem.) (*);

23) zoologia generale agraria (sem.) (*);

24) zootecnica generale delle regioni tropicali e subtropicali;

25) zootecnica speciale tropicale e subtropicale;

— conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi: l'accertamento verrà compiuto mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con un docente della lingua prescelta e con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le materie contrassegnate con asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera delle facoltà.

Art. 159 *(Orientamenti)*. — Il corso di studi è articolato in «orientamenti» stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente tra gruppi predisposti dalla facoltà. Negli orientamenti alcune discipline semestrali possono essere sostituite dalla facoltà, nel manifesto annuale, con corsi a svolgimento più ampio, purché attivati ed afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in trentuno il numero complessivo delle annualità.

Art. 160 *(Laurea)*. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), aver elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originale. Deve inoltre aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata da tre a sei mesi presso aziende (anche di trasformazione dei prodotti agricoli) riconosciute dalla facoltà, preferibilmente nei Paesi tropicali e subtropicali, secondo modalità che saranno indicate dal consiglio di corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di: «dottore in scienze agrarie tropicali e subtropicali».

Art. 161 *(Norma transitoria)*. — Il presente ordinamento andrà in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello della sua approvazione e sarà applicato nei confronti delle iscrizioni al primo anno di corso.

Art. 162 *(Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali:*

1) acquacoltura;

2) agricoltura e sviluppo economico dei Paesi emergenti;

3) agrometeorologia e climatologia;

4) agronomia delle regioni tropicali e subtropicali;

5) allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

6) allevamenti pastorali e nomadici;

7) alterazione e protezione del legno

8) anatomia e riconoscimento dei legnami tropicali;

9) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;

10) approvvigionamento energetico in agricoltura;

11) approvvigionamento idrico per l'agricoltura;

12) arboricoltura da legno in Paesi tropicali e subtropicali;

13) arboricoltura speciale tropicale e subtropicale;

14) aridocoltura;

15) assestamento e dendrometria forestale tropicale e subtropicale;

16) assetto del territorio agricolo e forestale;

17) associazionismo e cooperazione rurale nei Paesi tropicali e subtropicali;

18) avicoltura;

19) biochimica vegetale;

20) biometria;

21) biotecnologie dei prodotti agroalimentari tropicali;

22) biotecnologie della produzione fotosintetica di biomasse microbiche;

23) botanica generale;

24) botanica sistematica ad indirizzo tropicale;

25) chimica agraria vegetale;

26) chimica degli alimenti;

27) chimica della fermentazione e microbiologia industriale;

28) chimica del suolo tropicale e subtropicale;

29) chimica della fertilizzazione;

30) chimica delle acque per uso irriguo;

31) chimica generale ed inorganica;

32) chimica organica;

33) coltivazioni arboree tropicali e subtropicali;

34) coltivazioni delle specie aromatiche medicinali tropicali e subtropicali;

35) coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e subtropicali;

36) colture industriali e alimentari delle regioni tropicali e subtropicali;

37) colture protette;

38) commercio internazionale dei prodotti agricoli;

39) complementi di costruzioni rurali tropicali;

40) coniglicoltura;

41) contabilità tecnica amministrativa delle imprese agricole e zootecniche tropicali e subtropicali;

42) controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli;

43) conservazione dell'acqua e del suolo nelle regioni tropicali e subtropicali;

44) conservazione del suolo e difesa dell'ambiente;

45) costruzioni forestali tropicali;

46) costruzioni rurali;

47) difesa degli alimenti animali infestati;

48) difesa e conservazione del suolo;

49) dinamica, valutazione e gestione delle qualità chimiche e fisiche del suolo;

50) disegno tecnico;

51) ecologia microbica;

52) ecologia vegetale ad indirizzo tropicale;

53) ecologia vegetale agraria;

54) ecologia zootecnica;

55) economia agraria e forestale tropicale e subtropicale;

56) economia degli investimenti pubblici e privati nei Paesi in via di sviluppo;

57) economia del mercato dei prodotti agricoli tropicali e subtropicali;

58) economia del mercato dei prodotti forestali tropicali e subtropicali;

59) economia del mercato dei prodotti zootecnici tropicali e subtropicali;

60) economia della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici tropicali e subtropicali;

61) economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali;

62) ecosistemi delle foreste tropicali e subtropicali;

63) elementi di idraulica ed idrologia;

64) elementi di idrogeologia;

65) elementi di informatica;

66) elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;

67) entomologia agraria tropicale e subtropicale;

68) entomologia forestale tropicale e subtropicale;

69) estimo rurale e contabilità;

70) etnologia zootecnica;

71) etologia degli animali in produzione zootecnica;

72) fisica;

73) fisica del suolo;

74) fisica del terreno agrario;

75) fisioclimatologia animale;

76) fisiologia degli alberi forestali tropicali e subtropicali;

77) fisiologia delle piante coltivate;

78) fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli;

79) fisiologia vegetale dei prodotti ortofrutticoli;

80) fitogeografia a indirizzo tropicale e subtropicale;

81) fitopatie da frigo-conservazione;

82) fondamenti di diritto agrario;

83) formazione, divulgazione e partecipazione allo sviluppo;

84) frutticoltura;

85) frutticoltura tropicale e subtropicale;

86) genetica agraria;

87) geobotanica;

88) geochimica;

89) geografia economica dei Paesi tropicali e subtropicali;

90) gestione delle risorse faunistiche nei Paesi tropicali e subtropicali;

91) gestione dei pascoli e delle foreste;

92) idraulica agraria;

93) idrologia agraria;

94) idrologia forestale;

95) igiene degli allevamenti e profilassi;

96) impianti di irrigazione e drenaggio dei Paesi aridi;

97) impianti elettrici e fonti alternative di energia;

98) industrie agro-alimentari tropicali e subtropicali;

99) industrie chimico-forestali;

100) industrie del legno in zone tropicali;

101) informatica per l'agricoltura;

102) inventari forestali e cartografia;

103) irrigazione e drenaggio;

104) istituzioni di economia e statistica agraria;

105) istituzioni di microbiologia agraria;

106) istituzioni e servizi internazionali in agricoltura;

107) legislazione forestale dei Paesi tropicali e subtropicali;

108) lingua araba;

109) lingua cinese;

110) lingua francese;

111) lingua inglese;

112) lingua portoghese;

113) lingua russa;

114) lingua spagnola;

115) lingua tedesca;

116) litologia e geomorfologia tropicale e subtropicale;

117) macchine e automatismi per l'irrigazione;

118) macchine e impianti di industrie agro-alimentari;

119) malerbologia;

120) matematica;

121) materiali e tecniche delle costruzioni rurali;

122) meccanica agraria;

123) meccanica del suolo e interazione macchine terreno;

124) meccanica e meccanizzazione agricola;

125) meccanizzazione agricola dei Paesi tropicali e subtropicali;

126) meccanizzazione agricola forestale;

127) meccanizzazione degli impianti zootecnici;

128) meccanizzazione delle colture tropicali e subtropicali;

129) meteorologia e climatologia;

130) metodologia sperimentale in agricoltura;

131) microbiologia agraria e tecnica;

132) microbiologia degli alimenti e dei prodotti tropicali;

133) microbiologia dei prodotti alimentari;

134) microbiologia dei suoli tropicali;

135) microbiologia lattiero-casearia;

136) micromorfologia del suolo;

137) miglioramento genetico delle piante tropicali e subtropicali;

138) normativa e classificazione dei legnami tropicali;

139) orticoltura e floricoltura tropicale e subtropicale;

140) pascoli e foraggere tropicali e subtropicali;

141) patologia delle sementi tropicali e subtropicali;

142) patologia forestale tropicale e subtropicale;

143) patologia vegetale tropicale e subtropicale;

144) pedologia tropicale e subtropicale;

145) piante ornamentali;

146) piste e viabilità forestale in ambienti tropicali e subtropicali;

147) politica agraria e forestale tropicale e subtropicale;

148) processi microbiologici di depurazione e recupero delle acque di scarico;

149) prodotti chimici di uso agrario;

150) produzione e conservazione dei foraggi;

151) produzione e conservazione delle sementi;

152) progetti e strutture di sviluppo nel settore zootecnico;

153) regimazione idrica e difesa del suolo;

154) resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante tropicali e subtropicali;

155) rilevamento e cartografia del suolo con elementi di aereofotointerpretazione;

156) scienze dell'alimentazione;

157) selvicoltura tropicale e subtropicale;

158) servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena;

159) sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;

160) sistemazioni idraulico-forestali;

161) sociologia pastorale e nomadica;

162) sociologia rurale;

163) statistica agraria;

164) suinicoltura tropicale e subtropicale;

165) tecnica agronomica della fertilizzazione;

166) tecnica agronomica dell'irrigazione;

167) tecnica degli impianti irrigui;

168) tecnica della bonifica;

169) tecnica dell'indagine economica e metodologia statistica;

170) tecnica di protezione delle colture;

171) tecnica di lotta delle malerbe;

172) tecniche irrigue dei Paesi aridi;

173) tecniche di produzione di biomasse;

174) tecnologia dei legnami tropicali;

175) tecnologia dei prodotti agro-alimentari tropicali e subtropicali;

176) tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e subtropicali;

177) tecnologia della conservazione dei prodotti agro-alimentari;

178) tecnologia della produzione della carne;

179) tecnologia della produzione del latte;

180) tecnologia di conservazione e trasformazione della frutta;

181) tecnologia lattiero-casearia;

182) tecnologie appropriate agro-meccaniche;

183) tecnologie appropriate delle costruzioni;

184) topografia, fotogrammetria e cartografia;

185) topografia rurale;

186) trattrici agricole e macchine per la lavorazione del terreno;

187) uso del suolo;

188) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura;

189) valutazioni delle terre a scopi agricoli e forestali;

190) valutazioni morfo-funzionali degli animali domestici tropicali e subtropicali;

191) virosi delle colture mediterranee;

192) vivaistica e rimboschimenti in ambiente tropicale e subtropicale;

193) zoogeografia;

194) zoologia generale agraria;

195) zootecnica generale delle regioni tropicali e subtropicale;

196) zootecnica speciale delle regioni tropicali e subtropicali.

Area 1 - AGRONOMIA E MIGLIORAMENTO GENETICO:

1) agrometeorologia e climatologia;

2) agronomia delle regioni tropicali e subtropicali;

3) aridocoltura;

4) coltivazione delle specie aromatiche e medicinali tropicali e subtropicali;

5) coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e subtropicali;

6) colture industriali e alimentari delle regioni tropicali e subtropicali;

7) colture protette;

8) conservazione dell'acqua e del suolo nelle regioni tropicali e subtropicali;

9) ecologia vegetale agraria;

10) fisica del terreno agrario;

11) genetica agraria;

12) gestione dei pascoli e delle foreste;

13) informatica per l'agricoltura;

14) irrigazione e drenaggio;

15) metodologia sperimentale in agricoltura;

16) miglioramento genetico delle piante tropicali e subtropicali;

17) pascoli e foraggere tropicali e subtropicali;

18) piante ornamentali;

19) produzione e conservazione dei foraggi;

20) produzione e conservazione delle sementi;

21) regimazione idrica e difesa del suolo;

22) tecnica agronomica della fertilizzazione;

23) tecnica agronomica dell'irrigazione;

24) tecnica di lotta alle malerbe;

25) uso del suolo.

Area 2 - BOTANICA

1) botanica generale;

2) botanica sistematica ad indirizzo tropicale;

3) ecologia vegetale a indirizzo tropicale;

4) fisiologia degli alberi forestali tropicali e subtropicali;

5) fisiologia delle piante coltivate;

6) fitogeografia a indirizzo tropicale e subtropicale;

7) genetica agraria;

8) geobotanica.

Area 3 - CHIMICA AGRARIA:

1) chimica agraria vegetale;

2) chimica del suolo tropicale e subtropicale;

3) chimica della fertilizzazione;

4) chimica delle acque per uso irriguo;

5) chimica generale e inorganica;

6) chimica organica;

7) industrie chimico-forestali;

8) prodotti chimici di uso agrario.

Area 4 - COSTRUZIONI RURALI:

1) approvvigionamento energetico in agricoltura;

2) assetto del territorio agricolo e forestale;

3) complementi di costruzioni rurali tropicali;

4) controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli;

5) costruzioni forestali tropicali;

6) costruzioni rurali;

7) disegno tecnico;

8) elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;

9) impianti elettrici e fonti alternative di energia;

10) materiali e tecniche delle costruzioni rurali;

11) piste e viabilità rurale e forestale in ambienti tropicali e subtropicali;

12) tecnologie appropriate delle costruzioni;

13) topografia, fotogrammetria e cartografia;

14) topografia rurale.

Area 5 - ECONOMICO-ESTIMATIVA:

1) agricoltura e sviluppo economico dei Paesi emergenti;

2) associazionismo e cooperazione rurale nei Paesi tropicali e subtropicali;

3) commercio internazionale dei prodotti agricoli;

4) contabilità e tecnica amministrativa delle imprese agricole e zootecniche tropicali e subtropicali;

5) economia agraria e forestale tropicale e subtropicale;

6) economia degli investimenti pubblici e privati nei Paesi in via di sviluppo;

7) economia del mercato dei prodotti agricoli tropicali e subtropicali;

8) economia del mercato dei prodotti forestali tropicali e subtropicali;

9) economia del mercato dei prodotti zootecnici tropicali e subtropicali;

10) economia della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici tropicali e subtropicali;

11) economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali;

12) estimo rurale e contabilità;

13) fondamenti di diritto agrario;

14) formazione, divulgazione e partecipazione allo sviluppo;

15) geografia economica dei Paesi tropicali e subtropicali;

16) istituzioni di economia e statistica agraria;

17) istituzioni e servizi internazionali in agricoltura;

18) legislazioni forestale dei Paesi tropicali e subtropicali;

19) politica agraria e forestale tropicali e subtropicali;

20) sociologia pastorale e nomadica;

21) sociologia rurale;

22) tecnica dell'indagine economica e metodologia statistica.

Area 6 - FISICO-MATEMATICA:

1) biometria;

2) elementi di informatica;

3) fisica;

4) matematica;

5) statistica agraria.

Area 7 - FORESTALE:

1) alterazione e protezione del legno;

2) anatomia e riconoscimento dei legnami tropicali;

3) arboricoltura da legno in Paesi tropicali e subtropicali;

4) assestamento e dendrometria forestale tropicale e subtropicale;

5) ecosistemi delle foreste tropicali e subtropicali;

6) fisiologia degli alberi forestali tropicali e subtropicali;

7) gestione dei pascoli e delle foreste;

8) industrie del legno in zone tropicali;

9) inventari forestali e cartografia;

10) normativa e classificazione dei legnami tropicali;

11) piste e viabilità forestale in ambienti tropicali e subtropicali;

12) selvicoltura tropicale e subtropicale;

13) tecnologia dei legnami tropicali;

14) tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali;

15) vivaistica e rimboschimenti in ambiente tropicale e subtropicale.

Area 8 - IDRAULICA AGRARIA:

1) approvvigionamento idrico per l'agricoltura;

2) conservazione del suolo e difesa dell'ambiente;

3) elementi di idraulica e idrologia;

4) idraulica agraria;

5) idrologia agraria;

6) idrologia forestale;

7) impianti di irrigazione e drenaggio nei Paesi aridi;

8) irrigazione e drenaggio;

9) macchine e automatismi per l'irrigazione;

10) sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;

11) sistemazioni idraulico-forestali;

12) tecnica degli impianti irrigui;

13) tecnica della bonifica;

14) tecniche irrigue dei Paesi aridi.

Area 9 - INDUSTRIE AGRARIE:

1) biotecnologie dei prodotti agro-alimentari tropicali;

2) chimica degli alimenti;

3) chimica delle fermentazioni;

4) industrie agro-alimentari tropicali e subtropicali;

5) macchine e impianti di industrie agro-alimentari;

6) microbiologia dei prodotti alimentari;

7) scienza dell'alimentazione;

8) tecniche di produzione di biomasse;

9) tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

10) tecnologia della conservazione dei prodotti agro-alimentari;

11) tecnologie di conservazione e trasformazione della frutta;

12) tecnologia lattiera-casearia.

Area 10 - LINGUE:

1) lingua araba;

2) lingua cinese;

3) lingua francese;

4) lingua inglese;

5) lingua portoghese;

6) lingua russa;

7) lingua spagnola;

8) lingua tedesca.

Area 11 - MECCANICA AGRARIA:

1) approvvigionamento energetico in agricoltura;

2) impianti elettrici e fonti alternative di energia;

3) macchine e impianti di industrie agro-alimentari;

4) meccanica agraria;

5) meccanica del suolo e interazione macchine terreno;

6) meccanica e meccanizzazione agricola;

7) meccanizzazione agricola dei Paesi tropicali e subtropicali;

8) meccanizzazione agricolo-forestale;

9) meccanizzazione degli impianti zootecnici;

10) meccanizzazione delle colture tropicali e subtropicali;

11) tecnologie appropriate agro-meccaniche;

12) trattrici agricole e macchine per la lavorazione del terreno.

Area 12 - MICROBIOLOGIA AGRARIA:

1) biotecnologia dei prodotti agro-alimentari tropicali;

2) biotecnologia della produzione fotosintetica di biomasse microbiche;

3) ecologia microbica;

4) istituzioni di microbiologia agraria;

5) microbiologia agraria e tecnica;

6) microbiologia degli alimenti e dei prodotti tropicali;

7) microbiologia dei suoli tropicali;

8) microbiologia lattiero-casearia;

9) processi microbiologici di depurazione e recupero delle acque di scarico;

10) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura.

Area 13 - ORTO-FLORO-FRUTTICOLTURA:

1) arboricoltura speciale tropicale e subtropicale;

2) coltivazioni arboree tropicali e subtropicali;

3) coltivazioni delle specie aromatiche e medicinali tropicali e subtropicali;

4) fisiologia post-raccolta dei prodotti orto-frutticoli;

5) fisiologia vegetale dei prodotti ortofrutticoli;

6) frutticoltura;

7) frutticoltura tropicale e subtropicale;

8) orticoltura e floricoltura tropicale e subtropicale;

9) tecnica di protezione delle colture.

Area 14 - PATOLOGIA VEGETALE ED ENTOMOLOGIA AGRARIA:

1) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;

2) entomologia agraria tropicale e subtropicale;

3) entomologia forestale tropicale e subtropicale;

4) fitopatie da frigoconservazione;

5) malerbologia;

6) patologia delle sementi tropicali e subtropicali;

7) patologia forestale tropicale e subtropicale;

8) patologia vegetale tropicale e subtropicale;

9) resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante tropicali e subtropicali;

10) servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena;

11) virosi delle colture mediterranee;

12) zoologia generale agraria

Area 15 - PRODUZIONE ANIMALE:

1) acquacoltura;

2) allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

3) allevamenti pastorali e nomadici,

4) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;

5) avicoltura;

6) ecologia zootecnica;

7) etnologia zootecnica;

8) etologia degli animali in produzione zootecnica;

9) fisioclimatologia animale;

10) gestione delle risorse faunistiche nei Paesi tropicali e subtropicali;

11) igiene degli allevamenti e profilassi;

12) progetti e strutture di sviluppo nel settore zootecnico;

13) suinicoltura tropicale e subtropicale;

14) tecnologia della produzione del latte;

15) tecnologia della produzione della carne;

16) valutazione morfofunzionale degli animali domestici tropicali e subtropicali;

17) zoogeografia;

18) zoologia generale agraria;

19) zootecnica generale delle regioni tropicali e subtropicali;

20) zootecnica speciale delle regioni tropicali e subtropicali.

Area 16 - SCIENZA DEL SUOLO:

1) conservazione dell'acqua e del suolo nelle regioni tropicali e subtropicali;

2) difesa e conservazione del suolo;

3) elementi di idrogeologia;

4) fisica del suolo;

5) geochimica;

6) litologia e geomorfologia tropicale e subtropicale;

7) meteorologia e climatologia;

8) micromorfologia del suolo;

9) pedologia tropicale e subtropicale;

10) rilevamento e cartografia del suolo con elementi di aereofotointerpretazione;

11) dinamica, valutazione e gestione delle qualità chimiche e fisiche del suolo;

12) valutazione delle terre a scopi agricoli e forestali;

13) uso del suolo.

Art. 163. — Ogni insegnamento a giudizio della facoltà nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale.

NORME GENERALI

Art. 164. — Gli insegnamenti sono integrati da conferenze, seminari, colloqui, prove pratiche ed esercitazioni.

Le prove pratiche e le esercitazioni hanno luogo tanto nei laboratori e musei, quanto nell'azienda della facoltà e negli annessi campi sperimentali.

Le esercitazioni di laboratorio, in quegli insegnamenti per i quali sono necessarie, il numero delle stesse, il tempo e la durata delle prove pratiche e delle esercitazioni fuori della sede della facoltà sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali, vengono ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre le lezioni sono pubbliche.

I contributi dovuti dagli studenti per le esercitazioni vengono stabiliti, per ogni anno accademico, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà.

Le spese di viaggio per le gite di istruzione e dimostrative sono a carico del bilancio dell'Università.

Art. 165. — Per gli studenti provenienti da altre facoltà, e per i già laureati, il consiglio di corso di laurea determina l'ulteriore carriera scolastica e consiglia il piano di studi.

Art. 166. — Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti vertono su tutti gli argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma possono venire integrati da prove pratiche e scritte; in ogni caso, per ciascuna materia d'esame è dato un unico voto. Lo studente che si ritira durante un esame è considerato riprovato.

Art. 167. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta derivante da ricerca o progettazione o sperimentazioni originali, effettuate sopra un argomento scelto dal candidato e approvato dal professore delle materie alle quali la dissertazione si riferisce.

La domanda per l'ammissione agli esami di laurea deve essere presentata almeno un mese prima della data fissata per gli esami stessi.

All'atto della presentazione della domanda deve essere depositata nella segreteria della facoltà la dissertazione scritta in tre esemplari dattiloscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itàliana.

Firenze, addì 1° dicembre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

90A0789

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza adottate nelle sedute del 30 maggio 1983, 6 febbraio 1984 e 25 novembre 1985;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate nelle sedute del 10 ottobre 1983, 26 marzo 1984 e 26 aprile 1988;

Viste le deliberazioni del senato accademico adottate nelle sedute del 14 ottobre 1983, 23 marzo 1984 e 10 maggio 1988;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 luglio 1985;

Considerato che i competenti organi accademici dell'Ateneo hanno adeguato la proposta di modifica di statuto al citato parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federito II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 371 a 379 relativi alla scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in diritto internazionale

Art. 371. — È istituita la scuola di specializzazione in diritto internazionale presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla facoltà di giurisprudenza. La scuola conferisce il diploma di specialista in diritto internazionale.

Art. 372. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in «diritto internazionale». In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni.

Art. 373. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 374. — Il numero massimo degli iscritti è di cinquanta per ogni anno e di centocinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 375. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze economiche e bancarie. Gli insegnamenti sono tutti insegnamenti ufficiali universitari. Le lezioni sono pubbliche.

Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli indicati nel comma precedente, ai soli fini dell'iscrizione alla scuola.

Art. 376. — Le materie di insegnamenti sono le seguenti:

1° e 2° Anno:

diritto internazionale pubblico;
diritto internazionale privato;
diritto pubblico comparato;
diritto privato comparato;
diritto internazionale economico I;
organizzazione internazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto diplomatico e consolare;
storia dei trattati;
diritto del commercio internazionale.

3° Anno:

A) Sezione preparazione alle funzioni internazionali:

diritto dei trattati;

teoria della responsabilità internazionale;

teoria dell'arbitrato e della giurisdizione internazionali;

diritto delle Nazioni Unite;

diritto delle organizzazioni internazionali;

diritto delle organizzazioni regionali;

diritto aerospaziale;

diritto internazionale del mare;

diritto internazionale dell'energia;

diritto internazionale delle comunicazioni e dei trasporti;

diritto internazionale economico II.

B) Sezione preparazione operatori internazionali privatistici:

diritto commerciale internazionale;

teoria delle obbligazioni del diritto internazionale privato;

diritto internazionale economico II;

diritto internazionale privato della navigazione;

diritto internazionale privato delle persone e della famiglia;

diritto processuale civile internazionale;

tecniche della redazione di contratti internazionali;

discipline internazionale e interna degli investimenti all'estero;

trattamento degli stranieri e diritto di stabilimento;

analisi della disciplina della cittadinanza;

diritto internazionale del lavoro;

diritto amministrativo internazionale;

diritto penale internazionale;

diritto tributario internazionale;

diritto valutario.

Art. 377. — Nei termini previsti dalla vigente normativa e particolarmente in attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini della frequenza lo studente dovrà iscriversi ogni anno a cinque corsi ufficiali scegliendo, per il 1° e 2° anno, tra le materie comuni ai primi due anni di corso e, per il 3° anno, tra le materie indicate sub *A)* e sub *B)* a seconda della sezione prescelta. La scelta della sezione dovrà aver luogo all'atto della iscrizione ai corsi del 3° anno.

Art. 378. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto oltre che degli aspetti teorici, anche del carattere pratico delle varie discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini ed organizzazione professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici o privati, con organizzazioni internazionali e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e con esperienza applicative delle attività didattiche, potranno partecipare a tutte le attività della scuola.

Art. 379. — Il consiglio programma anche i seminari di singole disclipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1990:

Mondello Manuela, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile Brescia, è trasferito nel comune di Bedizzole, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabiano Giampiero, notaio residente nel comune di Roccasinibalda, distretto notarile Rieti, è trasferito nel comune di Verolanuova, distretto notarile Brescia, con l'anzidetta condizione;

Biondo Sebastiano, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Aurucci Antonio, notaio in Ferrara, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Capizzi Roberto, notaio residente nel comune di Mozzate, distretto notarile Como, è trasferito nel comune di Olgiate Comasco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dongiacomo Nicola, notaio residente nel comune di Besozzo, distretto notarile Milano, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Pomarici Evelina, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Nova Milanese, distretto notarile Milano, con l'anzidetta condizione;

Acone Egle, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Boscoreale, distretto notarile Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caputo Alessandra, notaio residente nel comune di Siano, distretto notarile Salerno, è trasferito nel comune di Gragnano, distretto notarile Napoli, con l'anzidetta condizione;

Rossi Giustino, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile Trani, è trasferito nel comune di Somma Vesuviana, distretto notarile Napoli, con l'anzidetta condizione;

Marino Mario, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile Agrigento, è trasferito nel comune di Ciminna, distretto notarile Palermo, con l'anzidetta condizione;

Fogazza Dario, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Giordano Maria, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di Oria, distretto notarile Brindisi, è trasferito nel comune di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Giganti Renato, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile Ravenna, è trasferito nel comune di Lugo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Terzi Marcello, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile Roma, con l'anzidetta condizione;

Valente Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Palestrina, distretto notarile Roma, con l'anzidetta condizione;

Blasi Linda, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Di Fazio Gian Vittore, riammesso all'esercizio della professione ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Mazza Antonino, notaio residente nel comune di Dorgali, distretto notarile Sassari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tomazzoli Guido, notaio residente nel comune di Antrodoco, distretto notarile Rieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Balconi Lucia, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile Sondrio, è trasferito nel comune di Sondrio, con l'anzidetta condizione;

Pongelli Alessandro, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile Terni, è trasferito nel comune di Orvieto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1990:

il decreto ministeriale 10 gennaio 1990 è annullato nelle parti che dispongono i trasferimenti dei notai: Fabiano Giampiero alla sede di Verolanuova, distretto notarile di Brescia e Mondello Manuela alla sede di Bedizzole, stesso distretto notarile;

Mondello Manuela, notaio residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Verolanuova, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A0807

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 2232 del 29 dicembre 1989

REGIONE ABRUZZO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Pescara: grandinate del 16 giugno, 13 e 25 luglio, 26 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona e Penne.

Teramo: grandinate del 4 e 16 giugno 1989 e 14 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Mosciano S. Angelo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi.

Decreto ministeriale n. 2238 del 29 dicembre 1989

REGIONE CAMPANIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, strutture interaziendali e opere di bonifica)

Avellino:

grandinate del 27 giugno 1989, del 18 luglio 1989 e del 26 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Carife, Castel Baronia, Flumeri, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista e Zungoli;

piogge alluvionali dal 27 giugno 1989 al 20 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Carife, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Guardia Lombardi, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista e Zungoli.

Benevento:

grandinate del 19 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Dugenta e Sant'Agata de' Goti;

grandinate del 16 giugno 1989, del 25 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Amorosi, Faicchio, San Lorenzello, San Salvatore Telesino e Telese.

Caserta: grandinate del 13 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Carinola e Pignataro Maggiore.

Napoli: grandinate del 18 aprile 1989 e del 19 aprile 1989 nel territorio del comune di Giugliano in Campania.

Decreto ministeriale n. 2141 del 29 dicembre 1989

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Bologna:

tromba d'aria del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Imola, Dozza, Casalfiumanense e Borgo Tossignano;

siccità del periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Imola e Mordano.

Reggio Emilia: grandinata del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Luzzara, Reggiolo, Rolo e Reggio Emilia.

Decreto ministeriale n. 2233 del 29 dicembre 1989

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Pordenone:

grandinata del 18 giugno 1989 nel territorio del comune di Caneva;

grandinata del 27 giugno 1989 nel territorio del comune di San Martino al Tagliamento;

grandinata del 28 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Pasiano di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Vivaro;

tromba d'aria del 27 settembre 1989 nel territorio del comune di Maniago.

Udine: grandinata del 18 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Premariacco e Remanzacco.

Decreto ministeriale n. 2178 del 29 dicembre 1989

REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e interaziendali e alle opere di bonifica)

Ancona:

grandinata del 16 giugno 1989 nel territorio del comune di Staffolo;

grandinate del 17 luglio 1989 e del 18 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Agugliano, Osimo, Polverigi;

grandinata del 9 agosto 1989 nel territorio del comune di Arcevia.

Ascoli Piceno:

grandinata del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Castignano, Falerone, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monteleone di Fermo, Offida, Servigliano;

piogge persistenti dal 13 luglio 1989 al 18 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Amandola, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Comunanza, Cossignano, Fermo, Folignano, Force, Grottazzolina, Maltignano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Ripatransone;

grandinata del 28 agosto 1989 e del 31 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Altidona, Campofilone Lapedona, Pedaso,

grandinata del 14 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Castorano, Monsampolo del Tronto, Offida e Spinetoli.

Macerata:

grandinata del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Cingoli, Corridonia, Monte San Giusto, Montecassiano, Montelupone, Morrovalle, Recanati;

grandinate del 12 luglio 1989 e del 15 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Monte San Martino, Sarnano, Serrapetrona;

grandinata del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Macerata, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, Matelica.

Pesaro:

piogge persistenti dal 13 giugno 1989 al 3 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Auditore, Carpegna, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto;

grandinata del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Urbino, Pergola, Pesaro, Montellabate, Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo, Cagli, Acqualagna, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado;

grandinata del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Urbino e Fermignano;

grandinata del 18 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Peglio e Urbania;

piogge alluvionali del 18 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Lunano, Piandimeleto, Belforte all'Isauro, Frontino;

grandinata del 9 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Fermignano e Urbino.

Decreto ministeriale n. 2206 del 29 dicembre 1989

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, e alle strutture aziendali e interaziendali)

Alessandria:

grandinata del 28 aprile 1989 nel territorio del comune di Momperone;

grandinata del 14 maggio 1989 nel territorio del comune di Berzano di Tortona, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Monleale, Sarezzano, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;

grandinata del 3 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio;

grandinata dell'8 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Alzano Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Sale, Tortona;

grandinata del 10 luglio 1989 nel territorio del comune di Rosignano Monferrato;

piogge alluvionali del 10 e 11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Alice bel Colle, Bistagno, Carentino, Morbello, Spigno Monferrato, Viguzzolo, Visone;

grandinata dell'11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Acquiterme, Alice bel Colle, Morsasco, Ricaldone, Strevi, Visone;

grandinata dell'8 agosto 1989 nel territorio del comune di Casale Monferrato Frassineto Po, Ticineto, Valmacca;

grandinata dell'11 settembre 1989 nel territorio del comune di Alice bel Colle, Castelletto d'Orba, Ricaldone.

Asti:

grandinate del 14 maggio 1989 e del 2 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Castelnuovo Don Bosco, Montemagno, Pino d'Asti, Viarigi;

grandinate del 10 e 11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Antignano, Asti, Bruno, Cantarana, Cellarengo, Celle Enomondo, Costigliole d'Asti, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole, Mongardino;

piogge alluvionali del 10 e 11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Asti, Calamandrana, Cessole, Costigliole d'Asti, Moncalvo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile;

piogge alluvionali del 26 agosto 1989 e 9 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Canelli, Monastero Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Vinchio.

Cuneo:

grandinate del 21, 28, 29 maggio 1989 e del 3 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Boves, Cervere, Castiglione Falletto, Ceresole d'Alba, Sommariva del Bosco, Albaretto della Torre, Barolo, Cerretto Langhe, Lequio Berria, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Corneliano d'Alba, Monticello d'Alba, Lagnasco, Manta, Verzuolo;

grandinate del 10, 12, 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Centallo, Fossano, Govone, Sant'Albano Stura, Valgrana;

piogge alluvionali del 10 e 11 luglio 1989 nel territorio dei comuni Alba, Canale d'Alba, Govone, Roddi, Sale delle Langhe;

grandinate del 17 e 27 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Borgomale, Bosia, Lequio Berria, Castellinaldo, Guarene, Magliano Alfieri;

piogge alluvionali del 26 agosto 1989 e del 9 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Belvedere Langhe, Cortemilia, Cravanzana, Levice, Mombarcaro, Saliceto.

Novara:

tromba d'aria del 2 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Fara Novarese, Briona, Sillavengo, Castellazzo Novarese, Mandello Vitta, Landiona, Vicolungo, Recetto;

grandinata del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese;

tromba d'aria del 14 e 26 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Borgolavezzaro, Tornaco, Vespolate, Garbagna, Nibbiola, Terdobbiate, San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Novara, Casalino, Sillavengo, Landiona, Mandello Vitta, Vicolungo, Recetto.

Torino:

grandinata del 3 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Bibiana, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Cumiana, Lombardore, Montaldo Torinese, Osasco, Pavarolo, Pinerolo, Piossasco, Rivarolo Canavese, San Benigno Canavese, Scalenghe, Vauda Canavese, Volpiano;

grandinata del 3, 7, 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Cumiana, Orbassano, Piscina, Poirino, Pralormo, Villarbasse;

grandinata del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Cuceglio, Scarmagno;

grandinata del 17 agosto 1989 nel territorio del comune di Foglizzo.

Vercelli: grandinata del 3 e 6 giugno 1989 nel territorio del comune di Sostegno.

Decreto ministeriale n. 2209 del 29 dicembre 1989

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, e alle strutture aziendali)

Bari:

grandinata del 19 maggio 1989 nel territorio del comune di Canosa di Puglia;

grandinata del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Canosa di Puglia e Gravina in Puglia;

piogge alluvionali del 3 luglio 1989 nel territorio del comune di Castellana Grotte;

grandinata del 3 luglio 1989 nel territorio del comune di Santeramo in Colle;

grandinata del 9 luglio 1989 nel territorio del comune di Gravina in Puglia;

grandinata dell'11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi;

grandinata del 12 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Canosa di Puglia e Capurso;

grandinata del 15 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Bitetto, Bitritto e Sannicandro di Bari;

grandinata del 18 luglio 1989 nel territorio del comune di Minervino Murge;

grandinata del 26 luglio 1989 nel territorio del comune di Gravina in Puglia;

grandinata del 26 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Gioia del Colle e Sammichele di Bari;

grandinata del 26 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Altamura e Trani.

Decreto ministeriale n. 2195 del 29 dicembre 1989

REGIONE SICILIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni e alle strutture aziendali)

Catania: grandinate del 2 e 12 luglio 1989 e del 22 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Adrano, Bronte e Randazzo.

Messina: grandinata del 4 e 31 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Rometta, San Pier Niceto, Saponara, Villafranca Tirrena e Moio Alcantara.

Ragusa:

grandinata dell'11 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina;

grandinata del 24 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Comiso e Chiaromonte Gulfi.

Decreto ministeriale n. 2305 del 29 dicembre 1989

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Arezzo: grandinata del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Monte S. Savino, Castiglion Fiorentino, Bucine, Pergine Valdarno e Montevarchi.

Massa Carrara: piogge persistenti del 2 giugno 1989 nel terriorio del comune di Massa.

Decreto ministeriale n. 2228 del 29 dicembre 1989

REGIONE VENETO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Padova:

grandinata del 12 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Este e Sant'Elena;

grandinata del 18 giugno 1989 nel territorio del comune di Cittadella;

tromba d'aria del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Castelbaldo, Casale di Scodosia, Masi, Merlara e Piacenza d'Adige;

piogge alluvionali del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Padova, San Giorgio delle Pertiche e Vigonza;

grandinate del 28 giugno 1989 nel territorio del comune di Trebaseleghe;

piogge alluvionali del periodo dal 5 luglio 1989 al 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Lozzo Atestino, Rovolon e Veggiano;

grandinate del 10 luglio 1989 nel territorio del comune di San Giorgio in Bosco;

grandinate del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Vò Euganeo, Carrara Santo Stefano, Carrara San Giorgio Barbona, Battaglia Terme, Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Pernumia, San Pietro Viminario e Vescovana;

grandinate del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Codevigo, Massanzago, Piove di Sacco, Piombino Dese, Rovolon, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Vò Euganeo e Camposampietro;

grandinate del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Saonara, Anguillara Veneta, Sant'Angelo di Piove, Tribano, Agna, Bagnoli di Sopra e Legnaro;

grandinate del 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Baone, Candiana, Cartura, Cinto Euganeo, Conselve, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Ospedaletto Euganeo, San Pietro Viminario, Tribano, Arre e Padova;

tromba d'aria dell'8 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Borgoricco, Camposampiero, Campo San Martino, Curtarolo, Gazzo Padovano, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche e San Giustina in Colle;

grandinate del 27 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Barbona, Boara Pisani, Casale di Scodosia, Merlara, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Urbana e Vescovana.

Venezia:

piogge persistenti del periodo del 22 giugno 1989 al 24 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Mirano, Santa Maria di Sala, Spinea, Noale, Salzano e Scorzè;

grandinate del 23 giugno e 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Mira, Dolo, Camponogara e Strà;

grandinate del 23 giugno e 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Fossò e Vigonovo;

tromba d'aria del 4 luglio 1989 nel territorio del comune di Cavarzere;

grandinate del 14 luglio 1989 nel territorio del comune di Cavarzere;

grandinate del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Noale, Santa Maria di Sala e Pianiga;

tromba d'aria del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fossò, Mira, Pianiga, Strà e Vigonovo;

grandinate del 17 e 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Campagnalupia e Campolongo Maggiore;

tromba d'aria del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Cavarzere e Cona;

grandinate del 31 luglio 1989 nel territorio del comune di Cavarzere;

tromba d'aria del 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Cavarzere e Cona.

Verona:

grandinata del 3 giugno 1989 nel territorio del comune di Mozzecane;

grandinata del 5 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Isola della Scala e Terrazzo;

grandinata del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Affi, Casaleone, Cavaion Veronese, Cerea, Costermano, Erbè, Grezzana, Rivoli Veronese, Roncà, Sorgà, Trevenzuolo, Bussolengo, Nogara, Salizzole, Marano di Valpolicella, Negrar e Sant'Ambrogio di Valpolicella;

grandinata del 28 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Belfiore, Buttapietra, Caldiero, Illasi, Ronco all'Adige, Roverchiara, Verona;

grandinata del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè;

grandinata dell'11 luglio 1989 nel territorio del comune di Angiari;

grandinata del 13 luglio 1989 nel territorio del comune di Verona;

grandinata del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di San Pietro di Morubio e Bovolone;

grandinata del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Fumane, Negrar e San Pietro in Cariano;

grandinata del 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Buttapietra, Isola Rizza, Oppeano, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Lavagno, Palù, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Verona, Veronella, Villafranca, Zevio e Zimella;

tromba d'aria del 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Buttapietra, Erbè, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sona, Trevenzuolo, Veronella e Zevio;

piogge alluvionali del 9 agosto 1989 nel territorio del comune di Montecchia di Crosara;

grandinata del 18 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Erbè e Isola della Scala;

grandinata del 27 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Castelnuovo del Garda, Legnago, Minerbe, Roverchiara, San Pietro di Morubio e Terrazzo.

Vicenza:

grandinata del 12 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Altissimo, Crespadoro e Valdagno;

grandinata del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Gambellara e Montebello Vicentino;

grandinata del 28 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Campiglia dei Berici e Sossano;

grandinata del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Barbarano Vicentino e Villaga;

grandinata del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Brendola, Grancona e Sarego;

grandinata del 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Sossano, Orgiano;

tromba d'aria dell'8 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Vicenza, Torri di Quartesolo, Quinto Vincentino, Longare, Grumolo delle Abbadesse, Creazzo e Camisano;

grandinata del 17 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Schio, S. Vito di Leguzzano e Torrebelvicino;

grandinata del 18 agosto 1989 nel territorio del comune di Breganze;

grandinata del 26 agosto 1989 nel territorio del comune di Lonigo;

grandinata del 3 settembre 1989 nel territorio del comune di Montebello Vicentino.

Rovigo:

grandinata del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Ariano Polesine e Taglio di Po;

piogge persistenti nel periodo dal 23 giugno 1989 all'11 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Lusia, Porto Tolle, San Martino di Venezze, Taglio di Po e Villadose;

grandinata del 28 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Ceregnano, Adria e Porto Tolle;

grandinata del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Occhiobello e Polesella;

grandinata del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Loreo, Pettorazza e Taglio di Po;

grandinata del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceregnano, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Melara, Pontecchio Polesine, Rovigo e Villadose;

grandinata del 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Castelguglielmo e San Bellino;

grandinata dell'8 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Pincara, Stienta e Trecenta;

tromba d'aria dell'8 agosto 1989 nel territorio del comune di Rovigo;

grandinata del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Bergantino, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli e Melara.

Le regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A0759

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Rieti

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 8408 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 480 sito in comune di Rieti riportato in catasto dal comune stesso al foglio 85, mappale 350 parte non più utilizzabile ai fini della bonifica.

90A0809

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione delle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, concernenti norme di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487, e dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, nel testo modificato, da ultimo, dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, si comunica che — come pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 18, del 25 gennaio 1990 — per il periodo 1° gennaio 1990-31 dicembre 1991, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi degli appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture, da assoggettare alle procedure stabilite dalle leggi sopra citate, è fissato in lire italiane 1515,57.

90A0808

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —	1233 —	1233,060	1233 —	1233 —	1233 —
E.C.U.	1516,200	1516,200	1517 —	1516,200	1516,20	1516,20	1516,450	1516,200	1516,200	1516,20
Marco tedesco	745,200	745,200	746 —	745,200	745,200	745,20	745,180	745,200	745,200	745,20
Franco francese	218,850	218,850	219,50	218,850	218,850	218,85	218,850	218,850	218,850	218,85
Lira sterlina	2100,900	2100,900	2103 —	2100,900	2100,90	2100,90	2101 —	2100,900	2100,900	2100,90
Fiorino olandese	660,760	660,760	660,75	660,760	660,76	660,76	660,850	660,760	660,760	660,75
Franco belga	35 574	35 574	35.58	35,574	35,574	35,574	35,575	35,574	35,574	35,57
Peseta spagnola	11,463	11,463	11,50	11,463	11,463	11,463	11,461	11,463	11,463	11,46
Corona danese	192,770	192,770	192,75	192,770	192,770	192,770	192,750	192,770	192,770	192,77
Lira irlandese	1976,200	1976,200	1975 —	1976,200	1976,20	1976,20	1976,500	1976,200	1976,200	—
Dracma greca	7,915	7,915	7,90	7,915	7,915	7,915	7,930	7,915	7,915	—
Escudo portoghese	8,432	8,432	8,43	8,432	8,432	8,432	8,430	8,432	8,432	8,43
Dollaro canadese	1033,750	1033,750	1037 —	1033,750	1033,75	1033,75	1033,600	1033,750	1033,750	1033,75
Yen giapponese	8,479	8,479	8,47	8,479	8,479	8,479	8,477	8,479	8,479	8,47
Franco svizzero	834,080	834,080	834,50	834,080	834,080	834,08	834,600	834,080	834,080	834,08
Scellino austriaco	105,925	105,925	105,10	105,925	105,925	105,925	105,928	105,925	105,925	105,92
Corona norvegese	192,260	192,260	192,40	192,260	192,26	192,26	192,300	192,260	192,260	192,26
Corona svedese	209,500	209,500	207 —	209,500	209,50	209,50	209,500	209,500	209,500	209,50
Marco finlandese	314,900	314,900	314,75	314,900	314,90	314,90	314,500	314,900	314,900	—
Dollaro australiano	936,400	936,400	937 —	936,400	936,400	936,40	936,500	936,400	936,400	936,40

Media dei titoli del 7 febbraio 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	73,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,075
» » » 22- 6-1987/91	91,600
» » » 18- 3-1987/94	74,750
» » » 21- 4-1987/94	74,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,575
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,175
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	100,125
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,225
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,425
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,250
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,150
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,600
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,200
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,150
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,325
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,550
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,725
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,075
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,125
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,600
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,375
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,250
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,175
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,850
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,350
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,050
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,875
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,975
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,850
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,250
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,325
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,750
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,550
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,050
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,700
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,525
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,500
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,025
»	»	»	»	1- 5-1985/95	94,025
»	»	»	»	1- 6-1985/95	94,575
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,375
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94,675
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,525
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,250
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,325
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,225
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,225
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,350
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,275
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,875
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,125
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,775
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,075
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,600
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,375
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,575
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,025
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,425
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,450
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,150
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,675
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,425
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,250
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,425
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,175
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,850
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,175
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,200
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,275
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,175
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,500
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,350
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,450
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,425
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,025
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,050
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,225
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,750
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,025
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,650
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,550
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,050
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,575
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,575

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,075
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,625
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,600
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,650
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,650
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,225
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,250
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,675
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,525
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,025
»	»	»	»	24- 5-1989/94	9,90%	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M07020

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1239 —	1239 —	1239,50	1239 —	1239 —	1239 —	1238,750	1239 —	1239 —	—
E.C.U.	1515,500	1515,500	1515,50	1515,500	1515,50	1515,50	1515,300	1515,500	1515,500	—
Marco tedesco	743,750	743,750	745 —	743,750	743,750	743,750	744,050	743,750	743,750	—
Franco francese	218,810	218,810	219 —	218,810	218,810	218,810	218,830	218,810	218,810	—
Lira sterlina	2096,200	2096,200	2099 —	2096,200	2096,20	2096,20	2096,400	2096,200	2096,200	—
Fiorino olandese	659,620	659,620	659,50	659,620	659,62	659,62	659,600	659,620	659,620	—
Franco belga	35,524	35,524	35,50	35,524	35,524	35,524	35,525	35,524	35,524	—
Peseta spagnola	11,468	11,468	11,50	11,468	11,468	11,468	11,469	11,468	11,468	—
Corona danese	192,660	192,660	192,50	192,660	192,660	192,660	192,630	192,660	192,660	—
Lira irlandese	1972,700	1972,700	1971 —	1972,700	1972,70	1972,70	1972,800	1972,700	1972,700	—
Dracma greca	7,894	7,894	7,90	7,894	7,894	7,894	7,896	7,894	7,894	—
Escudo portoghese	8,424	8,424	8,43	8,424	8,424	8,424	8,424	8,424	8,424	—
Dollaro canadese	1033,650	1033,650	1033 —	1033,650	1033,65	1033,65	1033,900	1033,650	1033,650	—
Yen giapponese	8,539	8,539	8,54	8,539	8,539	8,539	8,538	8,539	8,539	—
Franco svizzero	833,600	833,600	833 —	833,600	833,600	833,60	833,590	833,600	833,600	—
Scellino austriaco	105,649	105,649	105,70	105,649	105,649	105,649	105,650	105,649	105,649	—
Corona norvegese	192,320	192,320	192 —	192,320	192,320	192,320	192,400	192,320	192,320	—
Corona svedese	210,250	210,250	208 —	210,250	210,250	210,250	209,500	210,250	210,250	—
Marco finlandese	314,800	314,800	314,75	314,800	314,800	314,80	314,940	314,800	314,800	—
Dollaro australiano	933 —	933 —	930 —	933 —	933 —	933 —	932,800	933 —	933 —	—

Media dei titoli dell'8 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,075
» » » 22- 6-1987/91	91,700
» » » 18- 3-1987/94	74,750
» » » 21- 4-1987/94	74,625
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,525
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,925
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,175
» » » » 16- 8-1985/90	100,225
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	101,025
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	101 —
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	100,225
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,525
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,375
» » » »	1-10-1984/91	100,275
» » » »	1-11-1984/91	100,350
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100,475
» » » »	1- 2-1985/92	100,175
» » » »	18- 4-1986/92	99,175
» » » »	19- 5-1986/92	98,325
» » » »	20- 7-1987/92	98,525
» » » »	19- 8-1987/92	98,800
» » » »	1-11-1987/92	98,050
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,600
» » » »	1- 2-1988/93	97,600
» » » »	1- 3-1988/93	97,375
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	98,800
» » » »	18- 6-1986/93	96,525
» » » »	1- 7-1988/93	98,825
» » » »	17- 7-1986/93	96,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,775
» » » »	19- 8-1986/93	96,050
» » » »	1- 9-1988/93	97,875
» » » »	18- 9-1986/93	96 —
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,325
» » » »	1- 1-1989/94	97,850
» » » »	1- 2-1989/94	97,650
» » » »	1- 3-1989/94	97,500
» » » »	15- 3-1989/94	97,025
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	97,700
» » » »	1- 2-1985/95	98,525
» » » »	1- 3-1985/95	94,525
» » » »	1- 4-1985/95	94,075
» » » »	1- 5-1985/95	94,025
» » » »	1- 6-1985/95	94,575
» » » »	1- 7-1985/95	95,375
» » » »	1- 8-1985/95	94,650
» » » »	1- 9-1985/95	94,525
» » » »	1-10-1985/95	95,075
» » » »	1-11-1985/95	95,250
» » » »	1-12-1985/95	95,725
» » » »	1- 1-1986/96	96,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,325
» » » »	1- 2-1986/96	96,275
» » » »	1- 3-1986/96	95,225
» » » »	1- 4-1986/96	94,350
» » » »	1- 5-1986/96	94,325
» » » »	1- 6-1986/96	94,950
» » » »	1- 7-1986/96	94,800
» » » »	1- 8-1986/96	94,100
» » » »	1- 9-1986/96	94,225
» » » »	1-10-1986/96	93,150
» » » »	1-11-1986/96	93,225
» » » »	1-12-1986/96	93,925
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,600
» » » »	18- 2-1987/97	93,450
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,700
» » » »	1- 5-1987/97	92,750
» » » »	1- 6-1987/97	92,975
» » » »	1- 7-1987/97	93,325
» » » »	1- 8-1987/97	92,875
» » » »	1- 9-1987/97	95,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,625
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,575
» » »	12,00%	1- 4-1990	99,975
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,575
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,425
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,500
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,425
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,325
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,350
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,150
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,825
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,175
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,175
» » »	9,25%	1-10-1990	98,075
» » »	11,50%	1-10-1990	99,225
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,150
» » »	9,25%	1-12-1990	98,225
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,500
» » »	11,50%	1-11-1991	97,375
» » »	11,50%	1-12-1991	97,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,025
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,100
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,825
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,750
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,700
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,025
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,550
» » »	12,50%	1-10-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993	96,625
» » »	12,50%	17-11-1993	96,475
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,925
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,650
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,475
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,675
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,025
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,400
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,45
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93 —
» » » »	24- 5-1989/94	9,90%	96,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M08020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrie imballaggi speciali div. Sisa* già *Sisa Imballaggi*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: 1° gennaio 1989-31 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *Five Sud* (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: 26 marzo 1989-24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *Sud Italia resine* (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: 26 marzo 1989-24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *Sud Italia resine* (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: 25 settembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sir - Consorzio industriale* (Gruppo Sir), con sede in Milano e uffici di Milano, Roma e Sassari:

periodo: 26 marzo 1989-24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sir - Consorzio industriale* (Gruppo Sir), con sede in Milano, uffici di Milano, Roma e Sassari:

periodo: 25 settembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: 31 luglio 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Efel*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: 29 maggio 1989-26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Eurocolfer acciai*, con sede in Torino e stabilimento di Pallanzeno (Novara):

periodo: 27 marzo 1989-24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Eurocolfer acciai*, con sede in Torino e stabilimento di Pallanzeno (Novara):

periodo: 25 settembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: 19 aprile 1989-15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Nuova Sacclit*, con sede in Bergamo e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: 6 marzo 1989-3 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Manifattura di Cuorgnè*, con sede in Cuorgnè (Torino) e stabilimento di Courgnè (Torino): riorganizzazione

periodo: 1° luglio 1988-1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Manifattura di Cuorgnè*, con sede in Cuorgnè (Torino) e stabilimento di Courgnè (Torino):

periodo: 2 gennaio 1989-2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Walker Pen*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: 7 settembre 1987-6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, V comma, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

16) *S.p.a. Walker Pen*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: 7 marzo 1988-4 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, V comma, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

17) *S.p.a. Officine Morando*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: 12 giugno 1989-10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: 31 luglio 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara e stabilimenti ed unità commerciali su tutto il territorio nazionale:

periodo: 1° maggio 1989-29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli, e stabilimento di Vercelli:

periodo: 1° febbraio 1989-30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato prev.

21) *S.a.s. Alexis confezioni*, con sede in Vicolungo (Novara) e stabilimento di Vicolungo (Novara):

periodo: 26 settembre 1988-26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 31 marzo 1986:
pagamento diretto: si.

22) *S.a.s. Alexis confezioni*, con sede in Vicolungo (Novara) e stabilimento di Vicolungo (Novara):

periodo: 27 marzo 1989-1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Calzaturificio Pam*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara):

periodo: 29 agosto 1988-26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone e stabilimento di Solaro, divisione lavastoviglie (Milano):

periodo: 1° aprile 1988-30 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone e stabilimento di Solaro, divisione lavastoviglie (Milano):

periodo: 1° ottobre 1988-31 marzo 1989;
causale: ristruttrazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Dobel*, con sede in Mappano di Borgaro (Torino) e stabilimento di Mappano di Borgaro (Torino):

periodo: 17 aprile 1989-15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988:
pagamento diretto: si.

27) *Filatura di Formigliana*, con sede in Formigliana (Vercelli) e stabilimento di Formigliana (Vercelli):

periodo: 9 febbraio 1988-9 agosto 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 9 febbraio 1988;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 9 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no dal 22 marzo 1988;
art. 21, comma V, lett. *b)*, legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988.

28) *Filatura di Formigliana*, con sede in Formigliana (Vercelli) e stabilimento di Formigliana (Vercelli):

periodo: 10 agosto 1988-5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 9 febbraio 1988;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 9 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.r.l. Nuova N.P.B.*, con sede in Casale Corte-Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte-Cerro (Novara):

periodo: 28 novembre 1988-28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 28 novembre 1988;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in None (Torino) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: 1° gennaio 1989-1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

31) *S.r.l. Tecnoazzurra*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: 2 marzo 1989-2 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 2 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.r.l. Tecnoazzurra*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: 3 settembre 1989-3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 2 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova F.NT. - Fabbrica Nontessuti*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: 1° ottobre 1984-31 marzo 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma V, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Nuova F.NT. - Fabbrica Nontessuti*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: 1° aprile 1985-29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma V, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Nuova F.NT. - Fabbrica Nontessuti*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: 30 settembre 1985-30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma V, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Nuova F.NT. - Fabbrica Nontessuti*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: 31 marzo 1986-28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma V, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

5) *S.p.a. Calzaturificio Euganeo industria gomma patons*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: 31 ottobre 1988-30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti*, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: 30 ottobre 1988-30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Armo*, con sede in Ospedaletto Euganeo (Padova) e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: 17 marzo 1986-14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma V, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77).

8) *S.p.a. Armo*, con sede in Ospedaletto Euganeo (Padova) e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: 15 settembre 1986-15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma V, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77).

9) *S.p.a. Armo*, con sede in Ospedaletto Euganeo (Padova) e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: 16 marzo 1987-15 settembre 1987;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma V, lett. *a)* e *b)*, legge n. 675/77).

10) *S.r.l. Sarica Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 2 maggio 1988-30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Sarica Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 31 ottobre 1988-30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Sarica Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Lendinara (Rovigo):

periodo: 1° maggio 1989-29 ottobre 1989
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Sasaconf - Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 2 maggio 1988-30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Sasaconf - Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 31 ottobre 1988-30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Sasaconf - Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 1° maggio 1989-29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Sasafil - Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 2 maggio 1988-30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Sasafil - Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 31 ottobre 1988-30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Sasafil - Gruppo Sasatex*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: 1° maggio 1989-29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Bica*, con sede in Candiana (Padova) e stabilimento di Candiana (Padova):

periodo: 3 luglio 1988-1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 30 settembre 1988 - concordato prev.

20) *S.p.a. Bica*, con sede in Candiana (Padova) e stabilimento di Candiana (Padova):

periodo: 2 gennaio 1989-2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

21) *S.p.a. Manifattura Valcismon*, con sede in Fonzaso (Belluno) e stabilimento di Fonzaso (Belluno):

periodo: 20 febbraio 1989-19 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Mangimi Bassone*, con sede in Verona e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: 17 febbraio 1988-14 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 17 febbraio 1988
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Mangimi Bassone*, con sede in Verona e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: 15 agosto 1988-12 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 17 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Pellicceria Bin*, con sede in Ponzano Veneto (Treviso) e stabilimento di Ponzano Veneto (Treviso):

periodo: 26 ottobre 1988-23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 26 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.c.r.l. Trevenlat - Cons. interp. latte delle prov. di Treviso e Venezia*, con sede in Mestre (Venezia), stabilimenti di Caposile (Venezia), Mestre (Venezia) e sede amministrativa e stabilimento in Treviso:

periodo: 1° dicembre 1988-13 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma e stabilimento di Battipaglia (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: 27 giugno 1988-25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: 23 ottobre 1989-22 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 22 aprile 1987;
delibera CIPI: 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. La Meccanica Navale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: 11 settembre 1989-11 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento dell'11 marzo 1987;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta):

periodo: 24 aprile 1989-22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 26 ottobre 1987;
delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Officine elettromeccaniche meridionali*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: 18 settembre 1989-19 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 19 marzo 1987;
delibera CIPI: 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. I.C.A.V. - Industrie conserve alimentari vegetali*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: 30 ottobre 1989-28 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 28 aprile 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 28 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Calzaturificio G. & G. Di Pastore A. & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: 23 ottobre 1989-22 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 22 aprile 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Calzaturificio Futuro Donna di De Benedictis Anna & C.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: 16 ottobre 1989-15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 19 ottobre 1988;
delibera CIPI: 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 19 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Atea*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: 27 febbraio 1989-27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura del matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: 18 settembre 1989-17 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Laver*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: 16 ottobre 1989-15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 27 aprile 1987;
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Laver*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: 16 aprile 1990-27 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301 79;
fallimento del 27 aprile 1987;
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: 25 settembre 1989-24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301 79:
fallimento del 26 aprile 1988;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: 4 dicembre 1989-3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. F.lli Giannattasio*, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Valle Piana (Salerno):

periodo: 16 gennaio 1989-1° giugno 1989;
causale: crisi aziendale:
delibera CIPI: 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Laterizi Pasquale Mazzarella*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno):

periodo: 28 agosto 1989-25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 29 febbraio 1988;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. I.T. Ing. D'Andrea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: 4 settembre 1989-3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 4 marzo 1988;
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988: dal 4 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: 26 dicembre 1988-25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. IDAFF - ICG - Industrie chimiche Graziano*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: 6 agosto 1989-5 febbraio 1990:
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano (Napoli) e stabilimento di Pomigliano (Napoli);

periodo: 12 giugno 1989-10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. C.E.I. - Ferrara coop. edili ed impiantisti*, con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara) e stabilimento di Bondeno (Ferrara), Copparo (Ferrara) e Ferrara S. Maria Codifiume (Ferrara):

periodo: 25 settembre 1989-28 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.r.l. 2 R Silver Plate*, con sede in Bologna e opificio di Medicina (Bologna):

periodo: 25 settembre 1989-25 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 25 marzo 1987;
delibera CIPI: 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Silex*, con sede in Massafiscaglia (Ferrara) e stabilimento di Massafiscaglia (Ferrara):

periodo: 26 settembre 1988-12 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 12 febbraio 1986;
delibera CIPI: 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Jata Shoe*, con sede in S. Piero in Bagno (Forlì) e stabilimento di S. Piero in Bagno (Forlì):

periodo: 23 luglio 1989-25 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 25 settembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. S.I.C.M.A.* già *Maglificio La Gioconda - SICMA*, con sede in Parma e stabilimento di Bagnuolo in Piano (Reggio Emilia) e sede amministrativa in Correggio (Reggio Emilia)

periodo: 1° ottobre 1989-31 ottobre 1989;.
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Delfino*, con sede in Bentivoglio (Bologna) e stabilimento di Bentivoglio (Bologna):

periodo: 6 novembre 1989-5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Mecnavi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: 2 ottobre 1989-1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79;
fallimento del 4 dicembre 1987;
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Mister Game*, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: 28 maggio 1989-26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. RDB Latersiciliana*, con sede in Palermo e stabilimento di Collesano (Palermo), Sciacca (Agrigento) e uffici di Palermo:

periodo: 27 ottobre 1988-23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: 28 dicembre 1987-26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Gafer* con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: 27 giugno 1988-25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: 26 dicembre 1988-25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: 26 giugno 1989-19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Siracusana Navalmeccanica*, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa:

periodo: 7 marzo 1988-4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Siracusana Navalmeccanica*, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa:

periodo: 5 settembre 1988-5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Siracusana Navalmeccanica*, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa:

periodo: 6 marzo 1989-3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988; dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

9) *Soc. coop. Comin*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: 31 agosto 1987-28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: 28 novembre 1988-28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: 29 maggio 1989-26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ceramica Valtrigno*, con sede in Fresagrandinaria (Chieti) e stabilimento di Fresagrandinaria (Chieti):

periodo: 13 febbraio 1989-13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ceramica Valtrigno*, con sede in Fresagrandinaria (Chieti) e stabilimento di Fresagrandinaria (Chieti):

periodo: 14 agosto 1989-19 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Filatura di Campofelice*, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e stabilimento di Campofelice di Roccella (Palermo):

periodo: 16 maggio 1988-13 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Pastificio Samos*, con sede in Ragusa e stabilimento di Ragusa:

periodo: 7 novembre 1988-6 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cintelcat*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: 29 luglio 1988-15 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 29 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. C.I.E.M.*, con sede in Milazzo (Messina), e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: 1° marzo 1988-27 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. C.I.E.M.*, con sede in Milazzo (Messina), e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: 28 agosto 1988-26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. C.I.E.M.*, con sede in Milazzo (Messina), e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: 27 febbraio 1989-27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Trafilerie metallurgiche*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: 28 marzo 1988-25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Keyes italiana*, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) e stabilimento di Fiumefreddo (Catania):

periodo: 5 giugno 1989-3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

22) *S.r.l. S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: 1° marzo 1988-28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: 29 agosto 1988-26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Vetem*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: 15 maggio 1989-12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Farfisa*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: 26 giugno 1989-24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone - zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: 3 luglio 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 3 gennaio 1989;
delibera CIPI: 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Soprani Paolo & Figli di Lucia Soprani*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona):

periodo: 6 agosto 1989-4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 12 febbraio 1988;
delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 15 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Conus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: 26 giugno 1989-24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 29 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Igi & Igi*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimenti di Corciano (Perugia), Ellera di Corciano (Perugia), Perugia-S. Andrea delle Fratte (Perugia), S. Venanzo (Terni):

periodo: 4 settembre 1989-4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Marfili*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: 19 marzo 1989-17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: 4 dicembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale:
delibera CIPI: 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si;

8) *S.r.l. Inter-El* già *Baleani*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: 25 settembre 1989-24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 28 marzo 1988;
delibera CIPI: 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Tecsol* ex *C.C.L.*, con sede in Mondolfo (Pesaro) e stabilimento di Mondolfo (Pesaro):

periodo: 26 giugno 1989-24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Kartopac*, con sede in Ancona e stabilimento di Osimo Scalo (Ancona):

periodo: 10 ottobre 1988-9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 17 ottobre 1986;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Kartopac*, con sede in Ancona e stabilimento di Osimo Scalo (Ancona):

periodo: 10 aprile 1989-17 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 17 ottobre 1986;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Fabbricazioni nucleari*, con sede in Milano e stabilimento di Bosco Marengo (Alessandria):

periodo: 25 dicembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Coop. editrice oggi sud*, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e stabilimento di Marcellinara (Catanzaro):

periodo: 21 dicembre 1987-19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981;
delibera CIPI: 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 20 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 104664/15/16 del 25 settembre 1989.

14) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste, limitatamente allo stabilimento di Muggia (Trieste):

periodo: 30 luglio 1989-31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Zampetti Enrico*, con sede in Angeli di Rosora (Ancona) e stabilimento di Angeli di Rosora (Ancona):

periodo: 11 settembre 1989-18 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 18 marzo 1987;
delibera CIPI: 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Perugina*, con sede in Perugia e stabilimento di Castiglione del Lago (Perugia) e uffici di Perugia:

periodo: 25 dicembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: 18 dicembre 1989-17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 20 giugno 1988;
delibera CIPI: 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: 17 luglio 1989-15 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 16 gennaio 1989;
delibera CIPI: 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.n.c. Confex La Clarissa*, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: 9 ottobre 1989-14 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/1979 - fallimento del 14 aprile 1987;
delibera CIPI: 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.n.c. C.M.G. dei F.lli Giosuè Carlo e Antonio*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno):

periodo: 5 giugno 1989-3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 4 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Antonio De Rocco - Industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: 4 dicembre 1989-3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 giugno 1988;
delibera CIPI: 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):

periodo: 18 dicembre 1989-17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 giugno 1989;
delibera CIPI: 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 17 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. S.I.R. - Società interconsorziale romagnola* ora *Enichem agricoltura*, con sede in Roma e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: 15 maggio 1989-12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Ital-legno*, con sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: 24 luglio 1989-21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 27 luglio 1988;
delibera CIPI: 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 27 luglio 1988:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Calzaturificio La conca del sole*, con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno) e stabilimenti di Fermo (Ascoli Piceno), Marina di Altidona (Ascoli Piceno), Petritoli (Ascoli Piceno), Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno):

periodo: 7 agosto 1989-4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrial Habitat* (gruppo Centrofin), con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone):

periodo: 1° febbraio 1987-31 luglio 1987;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 26 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Industrial Habitat* (gruppo Centrofin), con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone):

periodo: 1° agosto 1987-31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 26 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrial Habitat* (gruppo Centrofin), con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e stabilimento di Piedimonte San Germano (Frosinone):

periodo: 1° febbraio 1988-31 maggio 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 26 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina)

periodo: 26 marzo 1989-24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: 25 settembre 1989-31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. D.O.S.A.*, con sede in Castrocielo (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: 26 dicembre 1988-25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. D.O.S.A.*, con sede in Castrocielo (Frosinone) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: 26 giugno 1989-24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nardi sistemi elettronici* già *M.P.E.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: 15 gennaio 1989-9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Dublo*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo (Latina):

periodo: 4 dicembre 1988-3 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Dublo*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo (Latina):

periodo: 4 giugno 1989-3 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Demont costruzioni e montaggi*, con sede in Latina e stabilimenti di Latina e Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: 29 gennaio 1989-23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Contraves italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: 9 luglio 1989-7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Erg petroli*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: 23 febbraio 1989-20 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 23 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. I.P.I.M.*, con sede in Roma e stabilimento di Farnese (Viterbo):

periodo: 1° febbraio 1989-30 luglio 1989:
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. I.P.I.M.*, con sede in Roma e stabilimento di Farnese (Viterbo):

periodo: 31 luglio 1989-28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

16) *Ditta Compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo*, con sede in Roma e stabilimenti di Milano e Roma:

periodo: 1° aprile 1989-30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 28 febbraio 1990:

1) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 5 maggio 1988;
proroga da 69 mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

2) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 32 in località Cefalù (Palermo); lavoratori disponibili dal 25 gennaio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da 6 a 12 mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

3) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 32 in località Cefalù (Palermo); lavoratori disponibili dal 25 gennaio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da 12 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

4) Area del comune di Cefalù (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 32 in località Cefalù (Palermo); lavoratori disponibili dal 25 gennaio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 28 febbraio 1990:

1) Area del comune di Latina. località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene. Lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1988.

2) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene. Lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 390/1989:
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

3) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene. Lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 390/1989:
proroga dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989.

4) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
concessione primi 6 mesi.

5) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988.

6) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 390/1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

7) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 390/1989;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

8) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
concessione: primi sei mesi.

9) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
proroga da sei a dodici mesi.

10) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988.

11) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 390/1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

12) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 390/1989;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *Società gestione mensa aziendale di Pilardi Manlio*, con sede in Terni e stabilimento presso Terni S.p.a. in Terni:

periodo: 1° aprile 1989-1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

2) *Società gestione mensa aziendale di Pilardi Manlio*, con sede in Terni e stabilimento presso Terni S.p.a. in Terni:

periodo: 2 ottobre 1989-1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. P.A.V. Mensa* presso *ENEL*, con sede in Napoli e stabilimento presso centrale nucleare Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: 1° aprile 1989-6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Restholtel International mensa* presso *Officine casertane*, con sede in Milano e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):

periodo: 1° aprile 1988-25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
delibera CIPI: 19 dicembre 1989;
prima concessione dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A0730

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 13 febbraio 1990 e praticabili dal giorno di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	277
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	916
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	292
Petrolio pesca e piccola marina	»	282

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	841	844	847	850	853
Petrolio (*)		648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	500	503	506	509	512

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A0839

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Ischia

Con deliberazione n. 17761 datata 27 dicembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1473/3, comune catastale di Ischia, dal demanio al patrimonio provinciale.

90A0810

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di cassazione riguardante l'«Annuncio di una richiesta di referendum popolare»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1990)

Nell'annuncio citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte del quesito riguardante l'«Art. 60» del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dove è scritto:

« - *IV* comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";».

leggasi:

« - *VI* comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";».

90A0824

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P - Centro Servizi Polivalente S.r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi s n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000